



COMUNE DI RIOMAGGIORE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 27 del 31-07-2021	OGGETTO: Tariffe TARI anno 2021 approvazione
-------------------------------------	-----------------------------------------------------

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di luglio alle ore 10:00, tramite collegamento in video conferenza su apposita piattaforma informatica, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, al momento dell'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
FABRIZIA PECUNIA	SINDACO	Assente
OSCAR BORDONI	CONSIGLIERE	Presente
MATTEO FAZIOLI	CONSIGLIERE	Presente
LORENZO ROLLANDI	CONSIGLIERE	Presente
MARCO BONANINI	CONSIGLIERE	Presente
ALESSIA BONANINI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI CAPELLINI	CONSIGLIERE	Assente
ELISABETTA GASPARINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE BOZZO	CONSIGLIERE	Presente
GIAMPIERO PECUNIA	CONSIGLIERE	Presente
BRIAN BONANINI	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 9
Assenti 2

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

- Presiede OSCAR BORDONI nella qualità di VICE SINDACO;
- Partecipa con funzioni di Segretario il SEGRETARIO COMUNALE PAOLO VALLER;
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la Sindaca, essendo dipendente di Iren Spa, dichiara di essere tenuta ad astenersi dal partecipare alla discussione e votazione del presente provvedimento, e di conseguenza, lascia il proprio ufficio dal quale era videocollegata con il Consiglio comunale ; assume la presidenza del consiglio comunale il Vice Sindaco Oscar Bordoni ;

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1.01.2014, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), articolata nell'imposta municipale propria (IMU), nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale viene abolita, con decorrenza 1.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" e il relativo allegato A denominato "*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 – MTR*";

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA 443/2019:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali già definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (*Price-cap*) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

VISTO, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, rubricato "*Procedura di approvazione*", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 6.1), corredato da (co. 6.2):
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante "la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario" (co. 6.3), di assumere le "le pertinenti determinazioni" e di provvedere "a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio" (co. 6.3);
- ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio (co. 6.5);

DATO ATTO che il medesimo art. 6 della citata deliberazione n. 443/2019 precisa che fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente;

DATO ATTO che a decorrere dall'anno 2021 l'Ente territorialmente competente è la Provincia della Spezia, a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 6 della deliberazione n. 443/2019 di ARERA;

CONSIDERATO CHE in data 27/07/2021 la Provincia della Spezia, in qualità di Ente territorialmente competente, ha provveduto a trasmettere al Comune di Riomaggiore il piano economico finanziario - PEF 2021 debitamente validato secondo quanto previsto dal nuovo Metodo Tariffario e dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, ed è pertanto necessario procedere all'approvazione di nuove tariffe per l'anno 2021, entro il termine fissato al 31/07/2021, secondo quanto disposto dall'art. 30, co. 5, del D.L. 41/2021, come modificato dall'art. 2, co. 4, del D.L. 99/2021;

PRESO ATTO del PEF finale 2021 (*allegato I*) validato dalla Provincia della Spezia in qualità di Ente territorialmente competente con determina n. 779 del 27/07/2021 e trasmesso a questa Amministrazione in data 27/07/2021;

DATO ATTO CHE:

- a) l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita (ΣT_{max}) riportato nella versione finale del PEF 2021 (*allegato I*) è pari ad euro 1.046.095,00, compresa IVA ed escluso tributo provinciale, ed è così ripartito tra costi fissi e costi variabili:
 - COSTI FISSI euro 580.497,00
 - COSTI VARIABILI euro 465.598,00
- b) ai fini della determinazione del montante tariffario da articolare sulla platea delle utenze domestiche e non domestiche, dall'importo ΣT_{max} come quantificato al punto precedente è sottratto, ai sensi della determina n. 2/2020 di ARERA, il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 248/2007, pari ad euro 515,48;
- c) il montante tariffario finale determinato sottraendo all'importo di euro 1.046.095,00 l'importo del contributo MIUR di euro 515,48 è pari a euro **1.045.579,52**, compresa IVA ed escluso tributo provinciale, ed è così ripartito tra costi fissi e costi variabili:
 - COSTI FISSI euro 580.210,95
 - COSTI VARIABILI euro 465.368,57

VALUTATO, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2021 applicando, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA 443/2019, il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 al montante tariffario finale di euro 1.045.579,52 di cui al punto c) del precedente capoverso;

CONSIDERATO che sulla base del Piano economico finanziario (*allegato 1*) e delle informazioni sull'utenza desumibili dalle banche dati tributarie, in applicazione dell'articolo 12 del "Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI – Tassa sui rifiuti" è redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche così come riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento (*allegato 2*);

CONSIDERATO inoltre che, in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione di quanto disposto dal vigente Regolamento, rientrano tra le competenze del Consiglio Comunale:

- la ripartizione del montante tariffario tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;
- la determinazione, per ogni categoria di utenza domestica, dei coefficienti Ka e Kb di cui ai punti 4.1 e 4.2, allegato 1, del DPR 158/1999;
- la determinazione, per ogni categoria di utenza non domestica, dei coefficienti Kc e Kd di cui ai punti 4.3 e 4.4, allegato 1, del DPR 158/1999;
- la determinazione delle tariffe per ogni classe di utenza domestica e non domestica;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:

- ripartire il costo totale del servizio come segue:
 - 27,43% per le utenze domestiche e 72,57% per le utenze non domestiche;
 - Utenze domestiche: 70,80% parte fissa e 29,20% parte variabile;
 - Utenze non domestiche: 49,71% parte fissa e 50,29% parte variabile;
- applicare, nella definizione dell'articolazione tariffaria 2021, l'impianto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd riportati nell'*allegato 2* al presente provvedimento;
- adottare, in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione del modello tariffario definito dal vigente Regolamento, l'articolazione tariffaria e l'impianto dei coefficienti di produzione per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (*allegato 2*);

VISTO l'art. 6 comma 1 del Decreto Legge n.73/2021 che testualmente recita: *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche."*;

DATO ATTO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021 è stata stabilita la ripartizione tra i Comuni del contributo statale di cui all'art 6 comma 1 del D.L. n. 73/2021 e sono state quantificate in euro 102.104,03 le risorse attribuite al Comune di Riomaggiore;
- con delibera di C.C. n. 12 del 12/06/2021 il Comune di Riomaggiore ha approvato il conto consuntivo 2020 accertando un avanzo pari a euro 67.556,00 vincolato per legge al

finanziamento del servizio di gestione rifiuti a compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che la perdurante situazione di crisi provocata dall'epidemia di Covid-19 rende opportuno un intervento del Comune diretto a sostenere, attraverso una riduzione della quota fissa e della quota variabile della TARI 2021, le utenze non domestiche interessate, sia nel 2020 che nel 2021, dagli effetti negativi correlati alle chiusure obbligatorie o ad altre forme di restrizione all'esercizio della propria attività;

CONSIDERATO inoltre che

- in un Comune a fortissima vocazione turistica come Riomaggiore, l'imposizione di pesanti limitazioni alla circolazione delle persone in periodi dell'anno ordinariamente caratterizzati da alti flussi di visitatori ha determinato un indebolimento particolarmente grave del tessuto socio-economico locale, di cui hanno risentito anche le attività non direttamente interessate dai provvedimenti restrittivi assunti dal Governo e dalla Regione;
- conseguentemente, nel contesto specifico del Comune di Riomaggiore, un'agevolazione TARI diretta a favorire le attività economiche colpite dagli effetti delle misure restrittive assunte dagli organi di governo nazionali e regionali non può ragionevolmente essere limitata, per una mera valutazione di equità, ad alcune categorie di utenza, ma deve necessariamente essere estesa alla totalità delle utenze non domestiche;

RITENUTO pertanto di introdurre, limitatamente all'annualità di competenza 2021, un'agevolazione tariffaria diretta a mitigare gli effetti sulle attività economiche dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, consistente nella riduzione del 22,30% della quota fissa e della quota variabile della TARI, da riconoscere d'ufficio a tutte le categorie di utenza non domestica;

APPURATO che tale agevolazione implica, con riferimento all'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, un minor gettito tariffario quantificato in via presuntiva in Euro 169.660,03, e che tale minore entrata trova copertura finanziaria per euro 102.104,03 nelle risorse trasferite a tale scopo dallo Stato con il sopra richiamato Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021, e per euro 67.556,00 nell'applicazione dell'avanzo vincolato TARI accertato con la sopra citata Delibera di C.C. n. 12 del 12/06/2021;

RITENUTO di rendere l'agevolazione sopra indicata cumulabile, in deroga all'art. 30 del vigente Regolamento TARI, con le ulteriori agevolazioni e riduzioni previste dal Regolamento stesso, o comunque deliberate dal Consiglio Comunale;

RAVVISATA inoltre l'opportunità di attivare per l'anno 2021, conformemente a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento TARI, forme di agevolazione tariffaria ulteriori rispetto a quelle già previste dal Regolamento, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati:

- riduzione del 30%, sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa, per le utenze non domestiche che aderiscono al marchio di qualità del Parco/CETS Fase II; agevolazione riconosciuta d'ufficio ai soggetti che alla data del 31/12/2020 risultavano iscritti nell'elenco delle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità, ancorché in attesa dell'audit di Federparchi;
- riduzione del 20%, sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 11 (Edicola, farmacia, tabaccaio), 18 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari) e 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante) di cui all'allegato B del Regolamento TARI, che garantiscano l'apertura dell'esercizio per almeno 10 giorni festivi nel periodo compreso tra il 1/11/2021 e il 31/03/2022. L'agevolazione viene riconosciuta su richiesta da presentare entro il 31/08/2021, corredata dal calendario delle aperture invernali; ai fini del riconoscimento del beneficio

rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, fermo restando l'obbligo di comunicare il calendario delle aperture entro il 31/08/2021;

- riduzione del 20% sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 16 (ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie) e 17 (bar, caffè e pasticcerie) – con esclusione della subcategoria 16.1 (friggitorie, take away e simili) – che garantiscano l'apertura dell'esercizio nella giornata di Natale (25/12/2021), ovvero in quella di Capodanno (1/01/2022), e in almeno altre 20 giornate nel periodo compreso tra il 1/12/2021 e il 28/02/2022. L'agevolazione viene riconosciuta su richiesta da presentare entro il 31/08/2021, corredata dal calendario delle aperture invernali; ai fini del riconoscimento del beneficio rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, fermo restando l'obbligo di comunicare il calendario delle aperture entro il 31/08/2021;
- riduzione del 30% sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa, per le utenze non domestiche intestate a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nelle quali si svolgano con carattere di abitudine e prevalenza attività strumentali all'esercizio dell'impresa agricola, ovvero attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli; L'agevolazione viene riconosciuta su richiesta da presentare entro il 31/08/2021; ai fini del riconoscimento del beneficio rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti;

DATO ATTO che il minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni di cui al precedente capoverso, il cui importo presunto è stato stimato sulla base di una proiezione dei dati di consuntivo 2020 in euro 45.000,00, verrà finanziato con risorse proprie del bilancio del Comune;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art 15-bis del D.L. 34/2019, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicabili per l'anno precedente;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO, ai sensi dell'articolo 36 comma 1 del vigente Regolamento, disporre che per l'anno 2021 il versamento della TARI venga effettuato in un'unica soluzione entro il 2 dicembre 2021, al fine di semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), il quale prevede che: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative a tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*

VISTO l'art 30 comma 5 del D.L. n. 41/202, come modificato dall'art. 2 comma 4 del D.L. 99/2021, che ha disposto per l'esercizio 2021 il differimento del termine per l'approvazione delle tariffe TARI al 31 luglio 2021;

DATO ATTO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15-bis del D.L. 34/2019, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i*

tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

VISTO l'art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267 in merito all'attribuzione delle competenze del Consiglio Comunale;

ASSUNTI ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati dai relativi Responsabili dei servizi;

VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 07, e n. 02 consiglieri astenuti dalla votazione (Pecunia Giampiero e Bonanini Brian)

DELIBERA

- 1) di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
- 2) di prendere atto del PEF finale 2021 (*allegato I*), validato dalla Provincia della Spezia in qualità di ente territorialmente competente con determina n. 779 del 27/07/2021 e trasmesso a questa Amministrazione in data 27/07/2021;
- 3) di dare atto che:
 - a) l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita (ΣT_{max}) riportato nella versione finale del PEF 2021 (*allegato I*) è pari ad euro 1.046.095,00, compresa IVA ed escluso tributo provinciale, ed è così ripartito tra costi fissi e costi variabili:
 - COSTI FISSI euro 580.497,00
 - COSTI VARIABILI euro 465.598,00
 - b) ai fini della determinazione del montante tariffario da articolare sulla platea delle utenze domestiche e non domestiche, dall'importo ΣT_{max} come quantificato al punto precedente è sottratto, ai sensi della determina n. 2/2020 di ARERA, il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 248/2007, pari ad euro 515,48;
 - c) il montante tariffario finale determinato sottraendo all'importo di euro 1.046.095,00 l'importo del contributo MIUR di euro 515,48 è pari a euro **1.045.579,52**, compresa IVA ed escluso tributo provinciale, ed è così ripartito tra costi fissi e costi variabili:
 - COSTI FISSI euro 580.210,95

- COSTI VARIABILI euro 465.368,57

- 4) di approvare i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, Kc e Kd per le utenze non domestiche, come indicato nell'*allegato 2* al presente provvedimento;
- 5) di approvare a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 l'articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica, come indicato nell'allegata documentazione (*allegato 2*);
- 6) di approvare, limitatamente all'annualità di competenza 2021, un'agevolazione tariffaria diretta a mitigare gli effetti sulle attività economiche dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, consistente nella riduzione del 22,30% della quota variabile e della quota fissa della TARI da riconoscere d'ufficio a tutte le categorie di utenza non domestica;
- 7) di dare atto che la minore entrata conseguente all'applicazione della riduzione di cui al punto precedente, quantificata in via presuntiva in euro 169.660,03, trova copertura finanziaria per euro 102.104,03 nelle risorse trasferite a tale scopo dallo Stato con il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/06/2021, e per euro 67.556,00 nell'applicazione dell'avanzo vincolato TARI accertato con la Delibera di C.C. n. 12 del 12/06/2021;
- 8) di disporre che la suddetta agevolazione sia cumulabile, in deroga all'art. 30 del vigente Regolamento TARI, con le ulteriori agevolazioni e riduzioni previste dal Regolamento stesso, o comunque deliberate dal Consiglio Comunale;
- 9) di approvare, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del vigente Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati:
 - riduzione del 30%, sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa, per le utenze non domestiche che aderiscono al marchio di qualità del Parco/CETS Fase II; agevolazione riconosciuta d'ufficio ai soggetti che alla data del 31/12/2020 risultavano iscritti nell'elenco delle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità, ancorché in attesa dell'audit di Federparchi;
 - riduzione del 20%, sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 11 (Edicola, farmacia, tabaccaio), 18 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari) e 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante) di cui all'allegato B del Regolamento TARI, che garantiscano l'apertura dell'esercizio per almeno 10 giorni festivi nel periodo compreso tra il 1/11/2021 e il 31/03/2022. L'agevolazione è riconosciuta su richiesta da presentare entro il 31/08/2021, corredata dal calendario delle aperture invernali; ai fini del riconoscimento del beneficio rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, fermo restando l'obbligo di comunicare il calendario delle aperture entro il 31/08/2021;
 - riduzione del 20% sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 16 (ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie) e 17 (bar, caffè e pasticcerie) – con esclusione della subcategoria 16.1 (friggitorie, take away e simili) – che garantiscano l'apertura dell'esercizio nella giornata di Natale (25/12/2021), ovvero in quella di Capodanno (1/01/2022), e in almeno altre 20 giornate nel periodo compreso tra il 1/12/2021 e il 28/02/2022. L'agevolazione è riconosciuta su richiesta da presentare entro il 31/08/2021, corredata dal calendario delle aperture invernali; ai fini del riconoscimento del beneficio rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, fermo restando l'obbligo di comunicare il calendario delle aperture entro il 31/08/2021;
 - riduzione del 30% sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa, per le utenze non domestiche intestate a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nelle quali si svolgano con carattere di abitualità e prevalenza attività strumentali all'esercizio dell'impresa agricola, ovvero attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli. L'agevolazione è

riconosciuta su richiesta da presentare entro il 31/08/2021; ai fini del riconoscimento del beneficio rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti;

- 10) di dare atto che il minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni di cui al punto precedente, il cui importo presunto è stato stimato sulla base di una proiezione dei dati di consuntivo 2020 in euro 45.000,00, verrà finanziato con risorse proprie del bilancio del Comune;
- 11) di stabilire, ai sensi dell'articolo 36 comma 1 del vigente Regolamento, che il versamento della TARI 2021 sia effettuato in un'unica soluzione entro il 2/12/2021;
- 12) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Pareri

Il sottoscritto **PAOLO VALLER**, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Lì, 31-07-2021

Il Responsabile del servizio interessato
PAOLO VALLER

Il sottoscritto **PAOLO VALLER**, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Lì, 31-07-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
PAOLO VALLER

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
OSCAR BORDONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLO VALLER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su dichiarazione del Messo comunale, che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 02-08-2021

per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li, 02-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLO VALLER

MESSO COMUNALE
Luca Folegnani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

√ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
PAOLO VALLER
